Allegato "D"

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di espansori mammari, protesi mammarie e protesi testicolari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria.
Cod. gara ANAC 6719939.

INDICE

Art. 1 . Introduzione 2
Art. 2. Oggetto dell'Appalto 2
Art. 3. Durata dell'appalto 2
Art. 4. Importo dell'Appalto 2
Art. 5. Caratteristiche tecniche minime essenziali 3
Art. 6. Quantitativi 8
Art. 7. Modalita' di consegna e verifiche 8
Art. 8. Aggiornamento tecnologico 10
Art. 9. Inadempienze e penalità 10
Art. 10. Risoluzione e recesso dal contratto 10
Art. 11. Oneri ed obblighi dell'appaltatore 12
Art. 12. Garanzia fidejussoria 13
Art. 13. Convenzioni ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. 13
Art. 14. Stipulazione del contratto 13
Art. 15. Corrispettivi 13
Art. 16. Cessione crediti 14
Art. 17. Divieto di cessione del contratto 14
Art. 18. Subappalto 14
Art. 19. Spese di partecipazione, di contratto ed IVA 15
Art. 20. Fatturazioni e pagamenti - tracciabilità 15
Art. 20. Responsabile Unico del Procedimento. 16
Art. 21. Trasparenza 16
Art. 22. Trattamento dei dati 16
Art. 23. Obbligo di riservatezza. 17
Art. 24. Adempimenti relativi alla sicurezza. 17
Art. 25. Foro competente 17
Art. 26. Norma di rinvio 17

Art. 1 . Introduzione

Umbria Salute s.c. a r.l. espleta la presente gara accentrata regionale ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 quale Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS), avvalendosi della collaborazione dell'Azienda USL Umbria 1.

La presente gara, che prevede la suddivisione della fornitura in n. 9 lotti, darà origine a distinti rapporti contrattuali tra le ditte aggiudicatarie e le singole Aziende Sanitarie che si costituiranno a seguito dell'adozione di apposito atto di recepimento della delibera di aggiudicazione.

È di esclusiva competenza di Umbria Salute s.c. a r.l. la titolarità della gestione giuridico-amministrativa dell'espletamento dell'intera procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

È di esclusiva competenza delle singole Aziende Sanitarie, per la propria quota di fornitura, la titolarità della gestione contrattuale giuridico amministrativa delle seguenti attività:

- stipula del contratto e gestione autonoma del rapporto contrattuale;
- gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione degliordinativi e del ricevimento merce;
- ricevimento fatture e pagamento delle stesse;
- gestione dell'eventuale contenzioso compresa l'applicazione di penali e l'eventuale autonoma risoluzione del rapporto contrattuale.

Qualunque fatto rilevante dovesse verificarsi in ordine a dette attività, ritenuto d'interesse comune, sarà oggetto di opportune comunicazioni informative tra le varie Aziende Sanitarie.

Art. 2. Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di espansori mammari, protesi mammarie e protesi testicolari all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni, suddivisa in n. 9 lotti distinti e non frazionabili, aventi le caratteristiche tecniche indicate all'art. 5.

Art. 3. Durata dell'appalto

Il presente appalto ha durata 36 mesi, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.
Le Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura oggetto del presente appalto, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, si riservano l'insindacabile facoltà di rinnovare la fornitura per un ulteriore periodo di 12 mesi, a decorrere dalla prima scadenza contrattuale, alle condizioni tutte derivanti dalla presente gara.
Qualora le Aziende Sanitarie intendano avvalersi di tale facoltà, invieranno apposita comunicazione alla ditta fornitrice , mediante PEC o AR e Fax ai recapiti comunicati dalla ditta aggiudicataria, entro la data di scadenza del primo periodo contrattuale.

Art. 4. Importo dell'Appalto

Il valore complessivo annuo delle forniture è di €425.470,00 iva esclusa, con oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00, per un valore triennale di € 1.276.410,00 + iva ed un valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi di € 1.701.880,00 iva esclusa, così suddiviso:

LOTTO 1 Espansori tissutali per ricostruzione mammaria con valvola a distanza. CIG 7046561E14
Valore annuo a base d'asta € 21.350,00 + iva, pari ad € 64.050,00 + iva per la fornitura di durata triennale.
Valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo di 12 mesi di € 85.400,00 + iva.

LOTTO 2 Espansori tissutali per ricostruzione mammaria con valvola integrata e rilevatore magnetico incluso. CIG 7046604194
Valore annuo a base d'asta € 57.340,00 + iva, pari ad € 172.020,00 + iva per la fornitura di durata triennale.
Valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo di 12 mesi di € 229.360,00+ iva.

LOTTO 3 Protesi mammarie definitive in gel di silicone di forma anatomica. CIG 70467623F6
Valore annuo a base d'asta € 143.960,00 +iva, pari ad € 431.880,00 + iva per la fornitura di durata triennale.
Valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo di 12 mesi di € € 575.840,00+ iva.

LOTTO 4 Protesi mammarie definitive in gel di silicone, con superficie testurizzata, di forma rotonda. CIG 7046766742
Valore annuo a base d'asta € 33.750,00 + iva, pari ad € 101.250,00 + iva per la fornitura di durata triennale.
Valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo di 12 mesi di € 135.000,00 + iva.

LOTTO 5 Protesi mammarie definitive con due gel di silicone a diversa densità, di forma anatomica. CIG 7046771B61
Valore annuo a base d'asta € 25.900,00 + iva, pari ad € 77.700,00 + iva per la fornitura di durata triennale.
Valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo di 12 mesi di € 103.600,00 + iva.

LOTTO 6 Protesi mammarie definitive con superficie di schiuma di micropoliuretano di grado medicale, di forma anatomica. CIG 7046775EAD
Valore annuo a base d'asta € 22.570,00 + iva, pari ad € 67.710,00 + iva per la fornitura di durata triennale.
Valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo di 12 mesi di € 90.280,00 + iva.

Lotto 7 Protesi mammarie definitive in gel di silicone , di forma rotonda e superficie liscia. CIG 704678354A
Valore annuo a base d'asta € 9.900,00 + iva, pari ad € 29.700,00 + iva per la fornitura di durata triennale.
Valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo di 12 mesi di € 39.600,00 + iva.

LOTTO 8 Espansori/protesi mammarie a doppia camera. CIG 7046792CB5
Valore annuo a base d'asta € 97.500,00 + iva, pari ad € 292.500,00 + iva per la fornitura di durata triennale.
Valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo di 12 mesi di € 390.000,00 + iva.

LOTTO 9 Protesi testicolari in silicone. CIG 704679927F
Valore annuo a base d'asta € 13.200,00 + iva, pari ad € 39.600,00 + iva per la fornitura di durata triennale.
Valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo di 12 mesi di € 52.800,00+ iva.

Art. 5. Caratteristiche tecniche minime essenziali

I dispositivi richiesti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per

quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso; dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato nel periodo di vigenza del contratto e dovranno in particolare essere conformi obbligatoriamente ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42 CEE sui dispositivi medici recepita con D. Lgs. N.46 del 24.2.1997 e successivi aggiornamenti.
L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla Direttiva 93/42 CEE sui dispositivi medici recepita con D. Lgs. N.46 del 24.2.1997 e successivi aggiornamenti.
Il confezionamento di ogni singolo prodotto dovrà essere preferibilmente privo di PVC, al fine di ridurre la possibilità di inquinamento durante lo smaltimento (secondo norme CEE).
Il materiale di confezionamento dovrà essere resistente e tale da garantire la sterilità ed il grado di pulizia previsto, fino al momento dell'uso. I prodotti dovranno essere confezionati singolarmente in materiale idoneo, termosaldato, imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante il trasposto e l'immagazzinamento.
Sulle confezioni dovranno essere riportate preferibilmente in lingua italiana tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un'utilizzazione corretta e sicura del dispositivo e, ove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana.

Tutte le tipologie di dispositivi richiesti (ad eccezione dei sizers che possono essere offerti anche risterilizzabili) devono essere monouso, sterili e privi di lattice

I dispositivi offerti dovranno inoltre avere le caratteristiche di minima di seguito indicate per ciascun riferimento di gara.

LOTTO 1 Espansori tissutali per ricostruzione mammaria con valvola a distanza

Espansore tissutale per ricostruzione mammaria con involucro in elastomero di silicone testurizzato, valvola di iniezione sottocutanea a distanza reperibile.
Forma rotonda. Vari volumi.

Lotto	Descrizione	U.M.	Fabbisogno stimato annuo				TOTALE fabb. Stimato annuo	TOTALE fabb. Stimato triennale
			USL Umbria 1	USL Umbria 2	Az. Osp. Perugia	Az. Osp. Terni		
1	Espansore tissutale per ricostruzione mammaria con valvola a distanza	pz	25	0	10	0	**35**	**105**

LOTTO 2 Espansori tissutali per ricostruzione mammaria con valvola integrata e rilevatore magnetico incluso

Espansore tissutale per ricostruzione mammaria con involucro in elastomero di silicone testurizzato, valvola integrata e rilevatore magnetico incluso. Forma anatomica. Altezze differenti. Vari volumi.

Lotto	Descrizione	U.M.	Fabbisogno stimato annuo				TOTALE fabb. Stimato annuo	TOTALE fabb. Stimato triennale
			USL Umbria 1	USL Umbria 2	Az. Osp. Perugia	Az. Osp. Terni		
2	Espansore tissutale per ricostruzione mammaria con valvola integrata e rilevatore magnetico incluso	pz	10	29	50	5	**94**	**282**

LOTTO 3 Protesi mammarie definitive in gel di silicone di forma anatomica

Protesi mammaria, impiantabile, definitiva, in gel di silicone altamente coesivo, involucro in elastomero di silicone, con superficie testurizzata, con vari punti di repere per un corretto posizionamento, di forma anatomica.
Ampia gamma di profili e volumi.

Lotto	Descrizione	U.M.	Fabbisogno stimato annuo				TOTALE fabb. Stimato annuo	TOTALE fabb. Stimato triennale
			USL Umbria 1	USL Umbria 2	Az. Osp. Perugia	Az. Osp. Terni		
3	Protesi mammarie definitive in gel di silicone di forma anatomica	pz	100	26	100	10	**236**	**708**

La ditta aggiudicataria del lotto 3 dovrà fornire gratuitamente, compreso nel prezzo di acquisto delle protesi, i misuratori di prova risterilizzabili sulla gamma di misure richieste per tutte le Unità Operative utilizzatrici delle Aziende Sanitarie. La ditta dovrà impegnarsi a sostituire gratuitamente tali misuratori nel momento in cui siano state completate il numero di sterilizzazione consentite.

LOTTO 4 Protesi mammarie definitive in gel di silicone, con superficie testurizzata, di forma rotonda

Protesi mammaria, impiantabile, definitiva, in gel di silicone a differente coesività, involucro in elastomero di silicone, con superficie testurizzata, di forma rotonda.
Ampia gamma di profili e volumi.

Lotto	Descrizione	U.M.	Fabbisogno stimato annuo				TOTALE fabb. Stimato annuo	TOTALE fabb. Stimato triennale
			USL Umbria 1	USL Umbria 2	Az. Osp. Perugia	Az. Osp. Terni		
4	Protesi mammarie definitive in gel di silicone, con superficie testurizzata, di forma rotonda	pz	4	16	50	5	**75**	**225**

La ditta aggiudicataria del lotto 4 dovrà fornire gratuitamente, compreso nel prezzo di acquisto delle protesi, i misuratori di prova risterilizzabili sulla gamma di misure richieste per tutte le Unità Operative utilizzatrici delle Aziende Sanitarie. La ditta dovrà impegnarsi a sostituire gratuitamente tali misuratori nel momento in cui siano state completate il numero di sterilizzazione consentite.

LOTTO 5 Protesi mammarie definitive con due gel di silicone a diversa densità, di forma anatomica

Protesi mammaria, impiantabile, definitiva, con due gel di silicone a diversa densità, più consistente nella parte anteriore, involucro in elastomero di silicone, con superficie testurizzata, con vari punti di repere per un corretto posizionamento, di forma anatomia.
Ampia gamma di profili e volumi.

Lotto	Descrizione	U.M.	Fabbisogno stimato annuo				TOTALE fabb. Stimato annuo	TOTALE fabb. Stimato triennale
			USL Umbria 1	USL Umbria 2	Az. Osp. Perugia	Az. Osp. Terni		
5	Protesi mammarie definitive con due gel di silicone a diversa densità, di forma anatomica	pz	0	5	30	2	37	111

La ditta aggiudicataria del lotto 5 dovrà fornire gratuitamente, compreso nel prezzo di acquisto delle protesi, i misuratori di prova risterilizzabili sulla gamma di misure richieste per tutte le Unità Operative utilizzatrici delle Aziende Sanitarie. La ditta dovrà impegnarsi a sostituire gratuitamente tali misuratori nel momento in cui siano state completate il numero di sterilizzazione consentite.

LOTTO 6 Protesi mammarie definitive con superficie di schiuma di micropoliuretano di grado medicale, di forma anatomica

Protesi mammaria, impiantabile, definitiva, in gel di silicone altamente coesivo, con superficie di schiuma di micropoliuretano di grado medicale, con vari punti di repere per un corretto posizionamento, di forma anatomica.
Protesi mammarie definitive con due gel di silicone a diversa densità, di forma anatomica.
Ampia gamma di profili e volumi.

Lotto	Descrizione	U.M.	Fabbisogno stimato annuo				TOTALE fabb. Stimato annuo	TOTALE fabb. Stimato triennale
			USL Umbria 1	USL Umbria 2	Az. Osp. Perugia	Az. Osp. Terni		
6	Protesi mammarie definitive con superficie di schiuma di micropoliuretano di grado medicale, di forma anatomica	pz	5	0	30	2	37	111

La ditta aggiudicataria del lotto 6 dovrà fornire gratuitamente, compreso nel prezzo di acquisto delle protesi, i misuratori di prova risterilizzabili sulla gamma di misure richieste per tutte le Unità Operative utilizzatrici delle Aziende Sanitarie. La ditta dovrà impegnarsi a sostituire gratuitamente tali misuratori nel momento in cui siano state completate il numero di sterilizzazione consentite.

LOTTO 7 Protesi mammarie definitive in gel di silicone , di forma rotonda e superficie liscia

Protesi mammaria, impiantabile, definitiva, in gel di silicone a differente coesività, involucro in elastomero di silicone, con superficie liscia, di forma rotonda.
Ampia gamma di profili e volumi.

Lotto	Descrizione	U.M.	Fabbisogno stimato annuo				TOTALE fabb. Stimato annuo	TOTALE fabb. Stimato triennale
			USL Umbria 1	USL Umbria 2	Az. Osp. Perugia	Az. Osp. Terni		
7	Protesi mammarie definitive in gel di silicone, di forma rotonda e superficie liscia	pz	0	0	20	2	**22**	**66**

La ditta aggiudicataria del lotto 7 dovrà fornire gratuitamente, compreso nel prezzo di acquisto delle protesi, i misuratori di prova risterilizzabili sulla gamma di misure richieste per tutte le Unità Operative utilizzatrici delle Aziende Sanitarie. La ditta dovrà impegnarsi a sostituire gratuitamente tali misuratori nel momento in cui siano state completate il numero di sterilizzazione consentite.

LOTTO 8 Espansori/protesi mammarie a doppia camera

Espansore/protesi mammaria, a doppia camera, una camera riempita di gel di silicone, l'altra regolabile mediante riempimento con soluzione fisiologica tramite valvola a distanza; involucri delle camere in elastomero di silicone testurizzato; completa di kit di riempimento e rimozione, di forma anatomica.
Ampia gamma di profili e volumi.

Lotto	Descrizione	U.M.	Fabbisogno stimato annuo				TOTALE fabb. Stimato annuo	TOTALE fabb. Stimato triennale
			USL Umbria 1	USL Umbria 2	Az. Osp. Perugia	Az. Osp. Terni		
8	Espansore/protesi mammaria a doppia camera	pz	44	9	10	12	**75**	**225**

LOTTO 9 Protesi testicolari

Protesi testicolari in silicone impiantabile, di qualità medicale, senza gel di silicone, di consistenza fisiologica molto morbida.
Dotata di punto di rinforzo per sutura di ancoraggio.
Disponibili in quattro misure: grande, media, piccola, pediatrica.

Lotto	Descrizione	U.M.	Fabbisogno stimato annuo				TOTALE fabb. Stimato annuo	TOTALE fabb. Stimato triennale
			USL Umbria 1	USL Umbria 2	Az. Osp. Perugia	Az. Osp. Terni		
9	Protesi testicolari in silicone	pz	14	11	6	13	**44**	**132**

Art. 6. Quantitativi

I quantitativi stimati indicati all'art.5 si riferiscono al fabbisogno presunto di ciascuna Azienda Sanitaria, sono indicativi e non impegnativi, in quanto subordinati alle prestazioni e alle esigenze dei servizi utilizzatori, sono variabili e non esattamente predeterminabili; esse potranno variare in caso di modifica degli attuali indirizzi terapeutici o delle disposizioni regionali o nazionali in materia.
L'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lgs. n.50/2016 avrà la facoltà di aumentare o diminuire i quantitativi dei prodotti conseguentemente richiesti, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del valore stimato della fornitura, senza che il fornitore, nell'ambito del quinto d'obbligo, possa per tale motivo richiedere la modifica dei prezzi contrattuali offerti ovvero la risoluzione del contratto. Nell'ambito del quinto d'obbligo, nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Art. 7. Modalita' di consegna e verifiche

Le ditte aggiudicataria saranno tenute a fornire, con le modalità previste dai singoli contratti, una o più unità degli articoli relativi ai lotti oggetto del contratto, secondo le indicazioni delle singole Aziende Sanitarie.
I quantitativi che dovranno essere forniti in conto deposito (presso n.1 sede per ciascuna Azienda Sanitaria) dovranno conformarsi ai livelli di attività e all'organizzazione dell'Azienda Sanitaria.
Le singole Aziende Sanitarie, ad inizio contratto, stileranno la lista dei prodotti che dovranno essere presenti in conto deposito e procederanno a comunicare tale elenco alla ditta aggiudicataria, la quale provvederà alla costituzione del conto deposito presso i locali indicati, entro i termini indicati (di norma 15 giorni).
La quantità in deposito potrà essere modificata in aumento o in diminuzione, a semplice richiesta di ciascuna Azienda Sanitaria.
Il pagamento avverrà solo sul materiale impiantato, mentre il materiale rimanente resterà di proprietà della ditta e sarà restituito a fine contratto.
La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere invariata la quantità "in conto deposito", sia rispetto alle quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità. Pertanto si impegna, a seguito dell'avvenuto impianto del dispositivo, a reintegrarlo entro il termine indicato nell'ordine di reintegro, inviato a mezzo e-mail/fax all'indirizzo indicato dalla Ditta.
E' fatto divieto al fornitore di emettere fattura in assenza dell'ordine di acquisto o di procedere al reintegro in assenza dell'ordine di reintegro.
Solo con l'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata, l'Azienda Sanitaria si obbliga a pagare il prezzo alla Ditta.
Le bolle di consegna o i documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente riportare il numero del buono d'ordine, la data di riferimento, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza.

Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni, senza dar luogo a contestazioni, perviene nei luoghi di volta in volta precisati nell'ordine di fornitura dall'Azienda Sanitaria.
In caso di ritardo o di mancata consegna dei prodotti ordinati il Fornitore dovrà avvertire tempestivamente il Servizio che ha emesso l'ordine e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna; nel caso in cui l'impossibilità di consegna sia tale da creare problemi all'ordinaria attività del servizio o si verifichi un ritiro del prodotto dal commercio il Fornitore si impegna ad assicurare, previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la fornitura di un prodotto sostitutivo, assumendosi eventuali superiori oneri.
Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'Azienda Sanitaria, fino alla comunicazione scritta del Fornitore di essere nuovamente in grado di evadere gli ordini trasmessi, di provvedere all'acquisto di prodotti non consegnati a libero mercato, addebitando al Fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, fermo restando l'applicazione delle penali indicate al successivo articolo 9 e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua superiore ai 2/3 del totale; qualora il Fornitore non disponga di prodotti aventi la validità residua richiesta, dovrà informarne preventivamente il Direttore dell'Esecuzione del contratto, che valuterà se accettare o meno la merce con scadenza più breve; in caso di accettazione il Fornitore sarà comunque tenuto alla sostituzione dei prodotti che risultassero scaduti perché non utilizzati entro il periodo di validità residua.
L'accettazione della merce da parte della Farmacia /o Servizio preposto non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili.
L'Azienda Sanitaria può effettuare in qualsiasi momento, anche successivamente al ricevimento della merce, tutti i controlli necessari per verificare la qualità, i caratteri fisici e chimici e le scadenze delle singole partite dei prodotti consegnati. A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre anche analisi o perizie su campioni prelevati a caso tra i prodotti forniti, alla presenza di un incaricato del fornitore.
Tali controlli, consistenti in analisi tecniche, potranno essere effettuati presso i laboratori legalmente riconosciuti ed il risultato dovrà essere accettato dal Fornitore. Le spese per le perizie sono a carico del Fornitore, in caso di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali.
La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli ricevuti. La quantità delle merci contenute nei colli è esclusivamente quella accertata dal personale incaricato dall'Azienda Sanitaria e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Fornitore.
Le forniture che risultino eccedenti rispetto alla quantità ordinata o non conformi alla qualità convenuta ed esaminata in sede di valutazione tecnica, dovranno essere ritirate, con oneri a carico del Fornitore.
Nel caso di forniture non conformi, le merci dovranno essere ritirate, con oneri a carico del fornitore, il quale dovrà altresì provvedere alla immediata sostituzione o, se impossibilitato a ciò, all'emissione di nota di credito, ove siano state già fatturate.
Nel caso in cui vengano sottoposti a revoca o sequestro da parte delle competenti autorità prodotti giacenti presso i servizi della Azienda Sanitaria, questi dovranno essere ritirati, con oneri a carico del fornitore, il quale dovrà altresì provvedere alla immediata sostituzione o, se impossibilitato a ciò, all'emissione di nota di credito ove siano state già fatturate.
Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'Azienda Sanitaria, nel caso il Fornitore non provveda a sostituire tempestivamente la merce di qualità non conforme a quella pattuita, di provvedere all'acquisto di prodotti non consegnati a libero mercato, addebitando al Fornitore inadempiente

l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, fermo restando l'applicazione delle penali e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.
In tutti i casi per cui nel presente articolo è previsto il ritiro e/o la sostituzione della merce non conforme e/o scaduta, il fornitore sarà tenuto al ritiro di tale merce, entro sette giorni dalla segnalazione/richiesta, ed al relativo smaltimento, con oneri e spese a proprio carico.

Art. 8. Aggiornamento tecnologico

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi dispositivi, analoghi a quelle oggetto di gara, ma che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità o che consistano in un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura, ciascuna Azienda Sanitaria ha facoltà di richiedere l'implementazione, senza oneri aggiuntivi, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati.
Nel corso della fornitura non sarà accettata nessuna variazione ai prodotti forniti se non previo accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto delle singole Aziende Sanitarie e comunque tali variazioni non potranno comportare costi aggiuntivi.

Art. 9. Inadempienze e penalità

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei dispositivi, superiore ai sette giorni previsti quale termine di consegna dal presente Capitolato e qualora nell'ordine non sia riportato un termine più lungo per la consegna, sarà addebitato al fornitore inadempiente una penale dello 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale per il lotto di riferimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'importo medesimo, oltre i maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione per rifornirsi presso altro fornitore nei casi di urgenza.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d'appalto. In tal caso si applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui le forniture inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione costituita od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alla Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

Art. 10. Risoluzione e recesso dal contratto

In caso di inadempimento della Ditta, e anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dalla Azienda USL/Ospedaliera per porre fine all'inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, l'Azienda USL/Ospedaleira ha la facoltà di

considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In particolare l'Azienda USL/Ospedaliera ha la facoltà di risolvere il contratto qualora:

a. il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
b. il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda sanitaria/ospedaliera di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
c. il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto;
d. il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall' AZIENDA SANITARIA/OSPEDALIERA;
e. il Fornitore non rispetti i termini di consegna della fornitura.

In ogni caso, sempre ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., la USL può risolvere il contratto di diritto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore, nei seguenti casi:

a. per motivi di interesse pubblico, specificamente motivati nel provvedimento di risoluzione del contratto;
b. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d. allorché il Fornitore ceda il contratto;
e. allorché il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della USL;
f. allorché il Fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
g. allorché sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
h. allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
i. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL così come previsto dal Capitolato.
j. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Azienda USL/Ospedaliera, così come previsto dal capitolato;
k. allorché la Ditta non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto, così come previsto dal capitolato;
l. in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'Azienda incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la

risoluzione.
Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente.
A seguito dell'entrata in vigore delle leggi 94/2012 e 135/2012 e s.m.i. (spending review), interviene il recesso, senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere, anche nell'ipotesi in cui una fornitura, comparabile a quella oggetto del presente appalto, venga aggiudicata da Consip, purché economicamente più vantaggiosa.
Così come, nell'ipotesi di pubblicazione del prodotto oggetto dell'appalto tra i prezzi di riferimento pubblicati dalla AVCP ai sensi dell'art. 17 della legge 111/2011, si darà applicazione a quanto previsto dal comma 13, lett. b) dell'art. 15 della Legge 135/2012 e s.m.i.

Art. 11. Oneri ed obblighi dell'appaltatore

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico del fornitore anche i seguenti obblighi:

- ✓ la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate all'Azienda sanitaria o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero dell'Azienda sanitaria/ospedaliera da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo;
- ✓ l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il fornitore continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto;
- ✓ la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo il fornitore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs. 81/2008, nel rispetto e secondo le prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi della USL;
- ✓ predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Azienda USL/Ospedaliera di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto d'appalto, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti e, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- ✓ nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Azienda USL/Ospedaliera;
- ✓ comunicare tempestivamente alla Azienda USL/Ospedaliera le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto d'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- ✓ dotare il personale del fornitore che provvederà alla consegna ed istallazione di apposita tessera di riconoscimento dotata di fotografia così come previsto dall'art. 6 della L. 3 Agosto 2007 n. 123.

Art. 12. Garanzia fidejussoria

Le ditte aggiudicatarie dovranno costituire apposita garanzia fideiussoria definitiva in favore delle singole Aziende Sanitarie, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione dovrà avere una validità per tutta la durata del contratto. Sarà restituita alla scadenza della validità.
Ove il termine di costituzione della cauzione non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Azienda sanitaria può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara.
Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, in favore delle singole Aziende sanitarie a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto di appalto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la USL ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla USL.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 13. Convenzioni ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i.

Qualora al termine della presente procedura di gara, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 26 della Legge 488/1999 (CONSIP), comprendesse anche le forniture dei dispositivi medici di cui alla presente gara, la Ditta aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi relativi alle forniture interessate, se più onerosi, rispetto ai prezzi CONSIP, agli importi praticati dalle convenzioni di cui alla succitata Legge.
In caso contrario, il contratto in essere per la fornitura di cui trattasi, potrà essere rescisso ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria che provvederà ad acquisire, i prodotti di cui alla presente gara, ricorrendo alle succitate convenzioni CONSIP.

Art. 14. Stipulazione del contratto

L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per le ditte aggiudicatarie, mentre per Aziende Sanitarie la decorrenza indicata nerl provvedimento di aggiudicazione è subordinata all'espletamento, da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, degli adempimenti stabiliti dalla normativa di legge.
I contratti con le ditte aggiudicatarie saranno stipulati ai sensi dell'art.32 c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e gestiti autonomamente dalle Aziende Sanitarie nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, con oneri a carico della ditta aggiudicataria.
Del contratto fanno parte integrante, anche se non materialmente allegati, il presente Capitolato d'appalto ed i suoi allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Art. 15. Corrispettivi

I prezzi saranno quelli indicati nell'offerta aggiudicata e rimarranno validi per tutta la durata della fornitura.

Il Fornitore, nel caso le Aziende Sanitarie avessero necessità di approvvigionarsi occasionalmente di prodotti analoghi a quelli del lotto o dei lotti aggiudicati, non ricompresi nell'elenco dei prodotti aggiudicati, sarà tenuto a praticare per tali forniture i prezzi risultanti dall'applicazione, sulle quotazioni del listino presentato unitamente all'offerta economica, dello sconto indicato in offerta, non inferiore a quello praticato per il lotto di riferimento, valido ed invariato per tutta la durata del contratto.
Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell'ipotesi in cui dovessero emergere in fase di aggiudicazione e/o nel corso del l'esecuzione del contratto, differenze significative dei prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento (Consip e/o pubblicati sul sito di ANAC). In tale caso infatti l'Azienda Sanitaria è tenuta a proporre al fornitore, nei termini indicati nel medesimo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall'articolo medesimo.
In caso di mancato accordo l'Azienda Sanitaria ha diritto di recesso, così come anche indicato al precedente art.10 del presente capitolato.
Le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà, qualora Consip spa attivasse una convenzione in merito agli articoli oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione di Consip spa, le Aziende potranno chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potranno approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con Consip spa senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

Art. 16. Cessione crediti

Per la cessione dei crediti si rimanda a quanto previsto dall'art. 106 c.13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17. Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art.105 c.1 del D.Lgs. n.50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di appalto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inosservanza di tale divieto ciascuna Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di appalto.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione della Ditta aggiudicataria

Art. 18. Subappalto

Il subappalto è ammesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice degli Appalti. La Ditta partecipante dovrà dichiarare in sede di offerta la volontà di subappaltare e la relativa quota che non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto nonché indicare una terna di subappaltatori come previsto dal comma 6 dello stesso articolo.
La mancata dichiarazione della volontà di subappaltare, espressa in sede di offerta, non consentirà il subappalto durante l'esecuzione del contratto.
L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Azienda Sanitaria, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e/o dal Disciplinare.

Art. 19. Spese di partecipazione, di contratto ed IVA

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara sono a carico della ditta concorrente. Sono a carico del Fornitore le eventuali spese di bollo, scritturazione, copia ed eventuale registrazione del contratto, nonché tutte le spese comunque connesse alla fornitura. E' a carico dell'Azienda Sanitaria il pagamento dell'IVA.

Art. 20. Fatturazioni e pagamenti - tracciabilità

Le fatture, come previsto all'art.7, dovranno essere riferite ai dispositivi impiantati e contenere l'indicazione del luogo (magazzino farmaceutico o altra sede indicata nell'ordinativo di fornitura) presso il quale è stata consegnata la merce e del numero dell'ordine.
Ciascuna Azienda Sanitaria, dopo l'acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell'ambito della gara in parola. Il pagamento della fornitura avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 entro 60 gg. dal ricevimento della fattura.
Le fatture relative alle consegne delle merci, in conformità a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L.89/2015, dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e riportare il Codice Identificativo Gara (CIG).
Nella fattura dovrà essere indicato il sistema di pagamento che, tramite il Tesoriere, la ditta fornitrice può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. o PEC. Tale pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari.
Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.
Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, l'Azienda Sanitaria provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, di cui sopra, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le informazioni fornite.
In caso di ritardo nei pagamenti, verrà applicato il tasso di mora nella misura prevista all'art. 5 del D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, o in caso di accertato inadempimento degli obblighi di cui all'art. 48 bis della Legge 286/2006 e s.i.m., ovvero in caso di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione, da parte dell'Azienda Sanitaria, della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura "regolarmente eseguita" e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di R.T.I., la fatturazione sarà effettuata da ciascuna Ditta facente parte del raggruppamento, in ragione delle prestazioni eseguite da ciascuna di esse.

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del Legale
Rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa ovvero tutte le imprese costituenti l'R.T.I.

Data__/__/____

Al fine di assicurare il necessario coordinamento tre le imprese raggruppate, l'emissione delle fatture dovrà essere preceduta da una comunicazione della Ditta Capogruppo, con la quale dovrà essere rappresentato alla USL la percentuale e l'ammontare di esecuzione delle prestazioni eseguite da ciascuna delle ditte facenti parte del R.T.I. relativamente al periodo oggetto di successiva fatturazione.
In forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza, il pagamento delle fatture verrà effettuato dalla USL alla Capogruppo, la quale provvederà poi a redistribuire quanto spettante a ciascuna Mandante in corrispondenza di quanto distintamente fatturato.
L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Sanitaria entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio o della fornitura. I Bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il Codice CIG relativo alla gara.
In caso di subappalto l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla USL ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20. Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016, il Responsabile del procedimento fino all'aggiudicazione è la Dr.ssa Emanuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro della U.O. Acquisizione Beni e Servizi dell USL Umbria N.1.
Le singole Aziende Sanitarie provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 21. Trasparenza

Qualora il Fornitore o uno dei suoi agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di dare o dia a qualcuno tangenti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione di relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Azienda Sanitaria oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione al contratto di appalto, o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Azienda Sanitaria, quest'ultima può, fatti salvi i diritti del Fornitore ai sensi dell'appalto, risolvere il contratto.
l'Azienda Sanitaria può risolvere il contratto qualora il fornitore abbia partecipato ad intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 85 e seguenti e articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990.

Art. 22. Trattamento dei dati

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si fa riferimento al D.Lgs.n°196 del 3.6.2003 che dovrà essere applicato nell'esecuzione del servizio in oggetto. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa legge in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio dei mezzi informatici, con la precisazione che

l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge. E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Art. 23. Obbligo di riservatezza.

Nello svolgimento di tutte le attività predette la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rigoroso rispetto delle norme in materia di privacy e a non divulgare a terzi non autorizzati dall'Azienda, fatti e notizie relative a persone e attività di cui venga a conoscenza nell'espletamento della fornitura affidata.

Art. 24. Adempimenti relativi alla sicurezza.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Dovrà essere altresì indicato all'Azienda Sanitaria il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all'Azienda Sanitaria che provvederà ad inoltrarla al proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere messa a disposizione, dietro richiesta, sia dell'azienda sanitaria che delle autorità.

Art. 25. Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato è competente il Foro di Perugia. E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

Art. 26. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti faranno rifermento, in quanto applicabili, al D.Lgs. n.50/2016 ed alle vigenti norme in materia di pubbliche forniture di beni e servizi ed al codice civile .
Per accettazione espressa, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., delle clausole contenute nel presente Capitolato Speciale.

L'Impresa _____
Il legale rappresentante: timbro e firma

_____
Luogo e data _____

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del Legale
Rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa ovvero tutte le imprese costituenti l'R.T.I.

Data__/__/____